

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio Consigliere - -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di CAMUGNANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 111,
presso l'avv. COLLELUORI Rita, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- ricorrente -

contro

D.C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Sallustio n. 9, presso l'avv. SPALLINA Bartolo, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avv. Patrizia Brandi, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell'Emilia Romagna n. 44/06/07, depositata il 2 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23
maggio 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi gli avv.ti Christian Giangrande (per delega) per il ricorrente
e Patrizia Brandi per il controricorrente e ricorrente incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi, o, in subordine, per l'accoglimento parziale del ricorso
principale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Camugnano propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata affermata l'illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'ICI per l'anno 2000, notificato dal Comune a D.C.C., curatore del fallimento del Bar Albergo Ristorante Discoteca Gabana di Nucci Ivano & C. s.n.c., in relazione ad immobili venduti nel corso della procedura fallimentare. In particolare, il giudice a quo ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del curatore in ordine alla pretesa tributaria, osservando che egli ha solo l'obbligo di redigere gli adempimenti fiscali in quanto atti di amministrazione del patrimonio fallimentare, ma non può essere ritenuto responsabile per il pagamento delle imposte o delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili rettificati in aumento, essendo unicamente esposto alle sanzioni previste per infedele od omessa dichiarazione (peraltro, già definite in misura agevolata ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3).

2. Il D.C. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su un unico motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune denuncia violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, insistendo nella tesi, già disattesa dai giudici di merito, della inammissibilità del ricorso introduttivo del D.C. per intervenuta definizione della controversia ai sensi della norma citata: sostiene, cioè, che alla definizione agevolata ivi

prevista "debba direttamente ricollegarsi, necessariamente, la piena adesione alla contestazione mossa dall'amministrazione finanziaria nel merito dell'evasione d'imposta a cui la sanzione è ex lege (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14) collegata, oltrechè matematicamente commisurata".

Il motivo è infondato.

L'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dal citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, è, infatti, autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che deve escludersi che la scelta del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata prevista dal comma 3 della norma comporti - neanche implicitamente - alcun effetto di "acquiescenza" o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata (nello stesso senso, con riguardo al pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, comma 4 - poi abrogato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16, cfr. Cass. nn. 1558 del 1991, 2610 del 2000, 12695 del 2004).

3. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6 e L. Fall., art. 111, censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice a quo ritenuto che il curatore fallimentare rientra tra i soggetti responsabili d'imposta, al pari di qualsiasi soggetto passivo, con la conseguenza che, in mancanza del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle norme citate, l'obbligazione d'imposta (ICI) permane in capo al curatore, senza che di tale inadempimento possa essere chiamato a rispondere il fallito tornato in bonis.

Anche questo motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto recentemente occasione di affermare, enunciando un principio pienamente condiviso dal Collegio, che, in tema di imposta comunale sugli immobili, la dichiarazione di fallimento - non comportando il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare - implica che la relativa obbligazione continua a gravare sul fallito, nel presupposto che il bene resta nel suo patrimonio, nonostante lo spossessamento conseguente all'apertura della procedura concorsuale, ricollegandosi l'effetto traslativo della proprietà solo all'emanazione del decreto di trasferimento a cura del giudice delegato; sono invece a carico del curatore le sanzioni pecuniarie connesse all'omessa denuncia, trattandosi di attività che compete in proprio a tale soggetto, individuabile pertanto quale persona fisica che ha commesso la relativa violazione tributaria (Cass. n. 15462 del 2010).

Il curatore è organo dell'ufficio fallimentare e non mero rappresentante del fallito, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario (da ult., Cass. n. 2910 del 2009): va, pertanto, escluso che il curatore possa essere tenuto a rispondere in proprio delle obbligazioni d'imposta (in particolare, nella specie, in materia di ICI) relative agli adempimenti fiscali concernenti l'amministrazione del patrimonio fallimentare.

4. Il rigetto dei primi due motivi, e in particolare del secondo, con la dichiarata carenza di soggettività passiva tributaria del curatore, nei cui confronti è stato emesso l'atto impugnato, rende superfluo l'esame dei motivi terzo, quarto e quinto, attinenti a questioni relative alla tempestività ed al merito dell'atto medesimo.

5. Il sesto ed ultimo motivo, infine, con il quale si denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla condanna alle spese del Comune, è manifestamente infondato, poichè solo la compensazione delle spese deve essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (Cass. n. 2730 del 2012).

6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il D.C. denuncia "omessa o insufficiente motivazione" su punto decisivo, lamentando che il giudice d'appello non ha assolutamente motivato il rigetto della domanda di condanna del Comune ai danni per lite temeraria, limitandosi a dire che questa "non è configurabile".

Il motivo è inammissibile, sia perchè è privo dei requisiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c. (applicabile razione temporis), sia, in ogni caso, in quanto non sono state riportate testualmente nel ricorso le allegazioni prospettate nel giudizio a quo (il cui onere incombe alla parte istante) in ordine agli elementi di fatto ritenuti idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 17902 del 2010).

7. In conclusione, i ricorsi vanno entrambi rigettati.

In ordine al regolamento delle spese, si ritiene equo, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della diversa portata dei ricorsi, compensare le stesse per un terzo e condannare il ricorrente principale al pagamento dei residui due terzi, liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa per un terzo le spese del presente giudizio e condanna il ricorrente principale al pagamento dei residui due terzi, che liquida in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012